

RESPONSABILITÀ DA PRODOTTI DIFETTOSI

Proposta COM(2022) 495 del 28 settembre 2022 di Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio sulla responsabilità per danno da prodotti difettosi.

cepAnalisi N. 2/2023

VERSIONE BREVE [[alla versione estesa in lingua inglese](#)]

Contesto | Obiettivo | Destinatari

Contesto: La normativa sulla responsabilità per danno da prodotti prevede che i fabbricanti di prodotti e, in alcuni casi, altri soggetti, ad esempio i distributori, debbano pagare un risarcimento indipendentemente dalla colpa se si verifica un danno a causa di un difetto del prodotto. L'attuale Direttiva sulla responsabilità per danno da prodotti risale al 1985 e la Commissione ritiene necessario rivederla perché le modalità di fabbricazione, distribuzione e gestione dei prodotti sono cambiate in modo significativo nel corso del tempo.


Obiettivo: Adattare la normativa sulla responsabilità per danno da prodotti difettosi ai nuovi sviluppi, come la digitalizzazione e facilitare l'applicazione delle misure relative alla richiesta di risarcimento danni.

Destinatari: Produttori, commercianti, piattaforme online, fornitori di servizi di logistica - ovvero aziende che offrono almeno due dei seguenti servizi: immagazzinamento, imballaggio, indirizzamento e spedizione -, persone fisiche.

Parere sintetico

Pro

- ▶ La proposta della Commissione contribuirà a garantire l'immissione sul mercato di prodotti più sicuri.
- ▶ La precisazione che il termine "prodotto" include il *software* aumenta la certezza del diritto.
- ▶ Il danno può ora derivare anche dalla perdita o dall'alterazione dei dati, il che è appropriato data la crescente importanza dei dati.
- ▶ L'estensione della responsabilità, tra l'altro, ai fornitori di servizi di logistica e alle piattaforme online, nel caso in cui il produttore non possa essere ritenuto responsabile, rende le richieste di risarcimento danni più facili da far valere.
- ▶ L'abolizione della soglia di 500 euro facilita la presentazione di richieste di risarcimento di modesta entità. Ciò può portare, nel breve, ad un aumento del contenzioso, ma senza elementi indicanti che ciò si possa poi tradurre in una crescita permanente di richieste di risarcimento.
- ▶ Con il periodo minimo di aggiornamento, la proposta della Commissione fornisce un incentivo a mantenere il *software* aggiornato attraverso degli aggiornamenti regolari. Ciò può prolungare la vita utile dei prodotti, ad esempio degli smartphone e risparmiare quindi anche materie prime critiche, ad esempio, le terre rare.




Contro

- ▶ Il previsto obbligo di divulgazione degli elementi di prova nei procedimenti giudiziari, viola in modo non proporzionato i diritti sovrani degli Stati membri ed il principio della "parità tra le parti" nei procedimenti giudiziari, poiché solo i ricorrenti possono richiedere tale divulgazione.
- ▶ Concetti chiave relativi a disposizioni procedurali processuali non risultano spesso adeguatamente definiti.
- ▶ Il periodo minimo di aggiornamento obbligatorio previsto per smartphone, tablet e telefoni cellulari differisce dai periodi proposti nella legge sulla resilienza informatica (Cyber Resilience Act - CRA) e da quello considerato nei requisiti di progettazione ecocompatibile (ESPR). Questo porterà ad elementi di incertezza che dovrebbero essere evitati.
- ▶ La facilitazione delle richieste di risarcimento, potrebbe portare all'aumento dei premi assicurativi e quindi anche dei prezzi dei singoli prodotti.

Modifiche alla definizione dei termini prodotto e danno [Si veda nella versione estesa A.3, C.1]


Proposta della Commissione: La definizione dei termini prodotto e danno verrà estesa. Il software e i file di fabbricazione digitale saranno espressamente definiti come prodotti. Il danno può ora derivare anche dalla perdita o dalla corruzione di dati. Inoltre, il termine "danno alla persona" include ora esplicitamente anche i danni psicologici.



Parere CEP: Fino ad ora il software non è stato riconosciuto unitariamente come prodotto ai sensi della Direttiva sulla responsabilità per danno da prodotti difettosi. In questo contesto, la proposta della Commissione contribuisce quindi alla certezza del diritto. Le modifiche proposte alla definizione dei termini "prodotto" e "danno" riflettono un cambiamento delle situazioni sociali ed economiche ed appaiono pertanto appropriate. Le modalità di determinazione del valore dei dati, in caso di loro perdita, richiedono però ulteriori chiarimenti.

A chi spetta la responsabilità? [Versione estesa A.4, C.1]


Proposta della Commissione: In linea di principio, il fabbricante di un prodotto è responsabile. Se il produttore non è situato nell'UE, sono responsabili l'importatore del prodotto ed il rappresentante autorizzato del produttore, a condizione che essi abbiano sede nell'UE. In caso contrario, risulta responsabile il cosiddetto fornitore di servizi di logistica, ad eccezione dei servizi postali e di consegna dei pacchi e dei servizi di trasporto merci. Se non è possibile identificare un fornitore di servizi di logistica, la responsabilità ricade sul distributore o sul fornitore della piattaforma online utilizzata per l'acquisto.



Parere CEP: La proposta della Commissione mira a garantire che nell'UE vi sia sempre una parte che possa essere ritenuta responsabile. Ciò è opportuno in considerazione del fatto che le richieste di risarcimento devono poter essere fatte concretamente valere, soprattutto nel caso di prodotti provenienti da Paesi terzi. Ciò fornirà un incentivo significativo, per tutti gli attori coinvolti a prestare maggiore attenzione alla sicurezza dei prodotti provenienti da Paesi terzi, garantendo così condizioni di parità.

Soglia e limiti massimi di responsabilità [Versione estesa A.3, C.1]


Proposta della Commissione: L'attuale soglia minima di 500 euro ed il limite massimo di responsabilità non inferiore a 70 milioni di euro dovranno essere abrogati.



Parere CEP: Le soglie scoraggiano le parti lese dal presentare richieste di risarcimento relativamente piccole. L'abolizione contrasterà questo fenomeno. Ciò potrebbe portare, nel breve periodo, ad un aumento del contenzioso, ma non si prevede un aumento permanente di richieste di risarcimento. L'abolizione dei massimali di responsabilità significherà che le variazioni attualmente esistenti nei massimali di responsabilità potranno essere armonizzate a livello europeo, il che appare appropriato per quanto riguarda i diritti delle parti lese. Tali abolizioni di soglie aumenterà, inoltre, l'incentivo a progettare, in generale, prodotti più sicuri.

Dovere di divulgazione degli elementi di prova [Versione estesa A.6, A.1, C.2.2]


Proposta della Commissione: I tribunali possono ordinare ad un convenuto di rivelare le prove pertinenti di cui dispone se l'attore ha presentato fatti e prove che supportano sufficientemente la plausibilità della richiesta di risarcimento. Non sono ammesse deroghe a questo principio nel diritto nazionale, anche se questo sarebbe più vantaggioso per le parti lese.



Parere CEP: L'obbligo di divulgazione viola in modo non proporzionato i diritti sovrani degli Stati membri, poiché non lascia loro la libertà di stabilire come integrare l'obbligo di divulgazione degli elementi di prova nel diritto processuale nazionale. Inoltre, il concetto fondamentale di "plausibilità" non viene definito in modo maggiormente dettagliato. Inoltre, l'obbligo di divulgazione viola il principio della parità delle parti nei procedimenti giudiziari, poiché solo i convenuti possono essere obbligati a divulgare le prove.

Periodo minimo di aggiornamento [Versione estesa A.5, A.6, C.2.3]

Proposta della Commissione: I produttori sono responsabili per i difetti che si verificano dopo che il prodotto è stato immesso sul mercato se tali difetti sono dovuti, tra l'altro, alla mancanza o all'errore di aggiornamenti o *upgrade*, ad esempio, per mantenere la loro sicurezza, e rimangono comunque sotto il possibile controllo del produttore. Un periodo minimo di aggiornamento si genera indirettamente, dal momento che le richieste di risarcimento danni cadono in prescrizione dopo dieci anni dalla data in cui il prodotto è stato immesso sul mercato.



Parere CEP: La Commissione offre ai produttori un incentivo a fornire aggiornamenti che possono estendere la durata di vita utile di un prodotto e quindi anche risparmiare risorse, come ad es. le terre rare. Il periodo di dieci anni che ne deriva, però contrasta con le proposte per il CRA e l'ESPR per smartphone, tablet e telefoni cellulari. Questi prevedono un periodo di cinque anni dalla data di immissione del dispositivo sul mercato (CRA) o dalla fine dell'immissione sul mercato (ESPR). I periodi quindi dovrebbero essere armonizzati.

Onere della prova [Versione estesa A.6, C.2.3]

Proposta della Commissione: In linea di principio, il richiedente il risarcimento deve provare il danno, la difettosità del prodotto e il nesso di causalità tra la difettosità ed il danno. Tuttavia, la difettosità, il nesso di causalità o entrambi vengono presunti, tra l'altro, se, tra le altre condizioni, (1) il richiedente incontra "eccessive difficoltà" nel fornire la prova "a causa della complessità tecnica o scientifica" e (2) è "probabile" che il prodotto fosse difettoso e/o è "probabile" che il suo difetto abbia causato il danno.



Parere CEP: La proposta della Commissione non fornisce alcuna indicazione su cosa si intenda per "difficoltà eccessive" nel dimostrare la difettosità e/o il nesso di causalità, né su cosa si intenda per "probabile". Pertanto, concetti chiave delle norme sull'onere della prova non risultano sufficientemente definiti. È necessario porvi rimedio con urgenza. Nel complesso, una più agevole applicazione delle norme in materia di reclami porterà, probabilmente, ad un aumento della sicurezza dei prodotti, ma parallelamente anche a un incremento dei premi assicurativi per la responsabilità civile e quindi dei prezzi dei singoli prodotti.